

COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza Ciceruacchio, 9 – 45018 - Porto Tolle (RO)



ASSESSORATO ALLA PESCA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE BANCHINE E DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE NEL PORTO PESCHERECCIO LUNGO IL PO DI GNOCCA IN FRAZIONE SANTA GIULIA

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento comunale

- ▶ è stato licenziato con parere favorevole dalla Giunta Comunale con deliberazione n. **87** del **23 maggio 2012**;
- ▶ è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. **19** del **10.04.2013**
- ▶ è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal **13 aprile 2013** per 15 giorni consecutivi;
- ▶ è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 29.04.2013
- ▶ è entrato in vigore il 30 aprile 2013

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità e Ambito

Art. 2 - Istituzione del Servizio Gestione Pontili del Porto Peschereccio

Art. 3 - Piani di ormeggio delle aree portuali

Art. 4 - Utilizzo dei proventi

Art. 5 - Concessione ormeggi

Art. 6 - Presentazione della domanda ed ammissione od esclusione

Art. 7 - Formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti di ormeggio

Art. 8 - Rilascio della concessione

Art. 9 - Obblighi del concessionario

Art. 10 - Subingresso nella concessione

Art. 11 - Variazione dei posti d'ormeggio

Art. 12 - Rinuncia

Art. 13 - Revoca

Art. 14 - Ormeggio libero

Art. 15 – Nastro trasportatore

Art. 16 – Divieti

Art. 17 – Obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Art. 18 - Sanzioni

Art. 19 - Entrata in vigore

ART. 1 - FINALITA' E AMBITO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei posti barca lungo l'argine sinistro del Po di Gnocca, in frazione Santa Giulia, nonché le modalità di assegnazione dei posti barca, le modalità per l'utilizzo dell'area portuale, in parte in concessione ed in parte di proprietà all'Amministrazione, e la gestione dei servizi di competenza comunale sull'intera area, allo scopo di:

- privilegiare le attività della pesca ed in particolare quelle che operano in Frazione Santa Giulia;
- favorire la concessione di posti barca secondo criteri di trasparenza, equità e di compatibilità tra l'attività professionale della pesca ed il contesto storico-ambientale;
- contenere l'eventuale inquinamento aereo, acqueo e acustico.

2. Ai fini del presente regolamento si applica la seguente definizione:

- a) **“Unità Navale”**: qualsiasi nave, galleggiante, imbarcazione e natante, ricomprese quelle a vela, a remi e/o a motore, nonché le moto d'acqua;
- b) **“Amministrazione”**: l'Amministrazione comunale di Porto Tolle.
- c) **“Gestore”**: soggetto individuato dall'Amministrazione a con compiti di gestione, custodia e manutenzione della struttura;

3. Le aree portuali in argomento sono ubicate in Frazione Santa Giulia, sulla riva sinistra del Fiume Po di Gnocca a valle del ponte in barche, su area in parte demaniale ed in parte di proprietà del Comune di Porto Tolle come di seguito specificato:

- Foglio 57 mappale 172 di mq 1496 – proprietà Comune di Porto Tolle;
- Foglio 57 mappale 262 di mq 410 – proprietà Comune di Porto Tolle;
- Foglio 66 mappale 197 di mq 440 – proprietà Comune di Porto Tolle;
- Concessione demaniale in fase di rilascio;

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE ORMEGGI DEL PORTO PESCHERECCIO DI SANTA GIULIA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE SULL'INTERA AREA PORTUALE

1. E' istituito presso il Gestore , con compiti di istruttoria delle relative pratiche, il Servizio di Gestione degli ormeggi comunali nel porto peschereccio della Frazione di Santa Giulia. L'Ufficio Attività Produttive e Demanio viene incaricato dell'espletamento delle procedure amministrative di competenza del Comune e relative al presente regolamento;

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dei servizi di competenza comunale sull'intera area portuale sono attribuiti al Settore Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio.

3. Per servizi di competenza comunale si intendono: la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, la manutenzione straordinaria delle strutture portuali e, comunque, tutte le opere tese a migliorare le infrastrutture a servizio del porto.

ART. 3 - PIANO DI ORMEGGIO DELLE AREE PORTUALI

1. Le attuali aree portuali sono organizzate in un unico porto peschereccio i cui ormeggi sono determinati in relazione alla dimensione dell'unità navale, individuati come segue, partendo dallo scivolo seguendo il fiume Po di Gnocca:

- n°10 posti ormeggio delimitati da quattro briccole con le seguenti dimensioni minime di m_ 7,50 x 8,71;
- n°50 posti ormeggio delimitati da quattro briccole con le seguenti dimensioni minime di m_ 2,54 x 5,91;

2. Le concessioni sono rilasciate nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione comunale, fatti salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi privati e pubblici.

3. Il concessionario sarà tenuto responsabile di tutti i danni che potessero derivare a terzi e privati cittadini ed Enti in dipendenza della concessione e l'Amministrazione comunale è sollevata da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire.

4. L'accesso alla banchina e all'ormeggio è riservato esclusivamente agli assegnatari del posto barca, nonché al personale addetto ai controlli e ai servizi di pulizia, manutenzione e sistemazione.

Al fine di evitare l'accesso alle aree da parte di persone non autorizzate, in corrispondenza degli accessi l'Amministrazione Comunale provvederà ad apporre apposito segnale di divieto d'accesso evidenziando l'esonero di responsabilità verso chiunque violi il divieto.

5. La concessione del posto barca ha durata massima determinata come segue:

A) Ormeggi dei Pontili dal n°_____ al n°_____: anni 5 a decorrere dalla data del provvedimento, fatto salvo il minor periodo di disponibilità degli spazi da parte dell'Autorità Demaniale, disdetta da parte del concessionario o revoca da parte del Comune.

B) Ormeggi dei Pontili dal n°_____ al n°_____ : anni 5 a decorrere dalla data del provvedimento, fatto salvo il minor periodo di disponibilità degli spazi da parte dell'Autorità Demaniale, disdetta da parte del concessionario o revoca da parte del Comune.

6. Qualora alla scadenza della concessione persistano i fini della concessione stessa e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata .

7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa annua, comprensiva di una quota per il canone occupazione spazi demaniali e una quota per spese di manutenzione, da effettuare entro il mese di febbraio di ogni anno, nonché alla produzione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 circa il mantenimento dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione.

8. I servizi aggiuntivi alla concessione potranno riguardare la prestazione del servizio di smaltimento rifiuti, l'erogazione idrica, la pubblica illuminazione e altri per i quali saranno determinate le relative tariffe.

9. I posti assegnati saranno elencati, con l'indicazione del nominativo del concessionario, della denominazione e delle dimensioni del natante, in apposito registro, tenuto presso il Gestore che provvederà alla trasmissione semestrale (30 Giugno – 31 Dicembre) all'Amministrazione Comunale - Settore Attività Produttive.

10. Ogni pontile ed ogni posto barca saranno individuati con apposita targa riportante il nome del porto, la lettera del pontile, il numero del posteggio, della concessione e del nome della ditta titolare, da installare a cura del Gestore.

ART. 4 – UTILIZZO DEI PROVENTI

1. I proventi derivanti dalla concessione dei posti di ormeggio saranno utilizzati sia per il miglioramento dei servizi sui pontili in concessione al Comune, sia per la manutenzione, l'ampliamento ed il miglioramento delle infrastrutture a servizio del porto e di competenza del Comune.

ART. 5 – CONCESSIONE DEGLI ORMEGGI

1. L'assegnazione degli ormeggi è soggetta a contratto di concessione, stipulato con soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

A) essere pescatori di professione o acquacoltori, singoli o associati in Consorzi, Cooperative o Società, così come definiti dagli artt. 20 - 24 – 25 – 26 della L.R. 28.04.1998 n. 19 e sm, dal Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Rovigo, approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo, con provvedimenti n. 93 del 27.11.1998, n. 2 del 10.02.1999 e n. 28 del 08.05.2000. per l'attracco delle unità navali utilizzate nell'esercizio della loro professione, con esclusione delle unità navali da diporto, di cui al Dlgs 18.07.2005, iscritte, ove previsto dalla vigente normativa, nei registri tenuti dagli Enti competenti per la Navigazione Marittima e per la Navigazione Interna, nonché possedere le licenze e/o le autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative.

Il requisito di pescatore di professione in acque marittime interne è soddisfatto nel seguente modo:

- Possesso della licenza di pesca di categoria A) rilasciata dalla Provincia di residenza di cui all'art. 25 – 26 della L.R. 28.04.1998 n. 19;

- Iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13.03.1958 n. 250;

Il requisito di acquacoltore è soddisfatto nel seguente modo:

- Iscrizione alla CCIAA di Rovigo per l'esercizio dell'attività di acquacoltura

- Esercizio dell'attività di acquicoltura ai sensi dell'art. 20 della L.R. 28.04.1998 n. 19 , in acque marittime interne. In tal caso occorre essere in possesso della concessione rilasciata dalla Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 36 del regolamento di pesca provinciale;

- Esercizio dell'attività di acquicoltura ai sensi dell'art. 20 della L.R. 28.04.1998 n. 19 , in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, ivi comprese le valli da pesca. In tal caso l'attività deve essere stata comunicata al Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 37 del precitato regolamento e l'impianto sia inserito nell'elenco pubblicato dalla provincia ai sensi del suddetto articolo.

Il requisito di pescatore professionale marittimo-costiera è soddisfatto nel seguente modo:

- Possesso della licenza marittima di cui all'art. 4 della L. 17.02.1982 n. 41. Se in possesso della licenza categoria A non c'è l'obbligo dell'iscrizione nell'elenco dei pescatori di professione nelle acque interne;

- Iscrizione nelle matricole della gente di mare di I^ e II^ categoria e nei registri dei pescatori marittimi tenuti dalle Capitanerie di Porto.

B) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di uno stato con condizioni di reciprocità;

C) possedere il requisito dell'idoneità morale

Il requisito dell'idoneità morale è soddisfatto come segue:

- non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria, la pesca e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

- non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- non essere stato interdetto o inabilitato

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare.

Nel caso di imprese societarie o di organismi, il requisito deve essere posseduto:

da tutti i soci, in caso di società di persone;

dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività in maniera permanente ed effettiva.

D) essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell'unità navale per il quale sarà rilasciata la concessione. La concessione è valida per un singola unità navale adibita all'attività della pesca.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED AMMISSIONE OD ESCLUSIONE

La domanda per il rilascio della concessione all'uso di un attracco deve essere prodotta in carta legale al Gestore.

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di uno spazio acqueo per lo stazionamento della propria unità navale, utilizzata nell'esercizio della pesca o acquacoltura, esclusivamente i pescatori di professione o acquacoltori che si trovano nelle condizioni suindicate.

2. Coloro che intendano ottenere un posto barca fisso dovranno produrre apposita istanza al Gestore che opera per conto dell'Amministrazione.

3. La domanda dovrà essere redatta, a pena di esclusione, unicamente sul modulo appositamente predisposto, in distribuzione presso il Gestore e corredata dalla documentazione indicata nella stessa.

4. Non sono accolte le domande redatte su moduli non conformi a quello sopra indicato o compilate in modo incompleto, a meno che non siano sanate entro il termine stabilito dal Gestore su indicazione dell'Amministrazione.

5. Non potranno essere accolte più di due richieste per ditta, indipendentemente dalla tipologia dell'ormeggio.
6. Le domande potranno essere presentate solo a mezzo posta al Gestore e farà fede la data di presentazione all'Ufficio Postale.
7. Sarà obbligo del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta al Gestore.
8. Il Gestore valuta la regolarità delle domande pervenute, provvede a richiedere eventuali integrazioni o regolarizzazioni, formali ed omissioni non sostanziali, fissando il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà essere adempiuto e stila l'elenco delle domande ammesse e non ammesse.
9. L'ammissione e l'esclusione dei candidati a seguito dell'avvenuta o meno regolarizzazione è comunicata per iscritto agli interessati.

ART. 7 – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO NELLE AREE PORTUALI

1. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento.
2. In presenza di disponibilità di ormeggi, si procederà all'esame delle domande pervenute e giacenti con il seguente criterio:
 - dal 1° gennaio di ogni anno si esamineranno tutte le domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.Le graduatorie che saranno formulate avranno validità fino al 31 dicembre dell'anno nelle quali sono state approvate.
3. Saranno formulate apposite graduatorie redatte dal Gestore su indicazione dell'Amministrazione, suddivise in quattro sezioni con i seguenti criteri:
 - a) Pescatori di professione o acquacoltori residenti e operanti nella Frazione di Santa Giulia;
 - b) Pescatori di professione o acquacoltori residenti in Porto Tolle e operanti in Santa Giulia;
 - c) Pescatori di professione o acquacoltori di altri comuni, soci e/dipendenti di cooperative di pescatori di Porto Tolle, operanti a Santa Giulia;
 - d) Altri pescatori di professione o acquacoltori operanti a Santa Giulia;
4. All'interno di ciascuna delle suddette sezioni, le priorità saranno costituite da:
 - anzianità di residenza: 0,5 per ogni anno per un massimo 10 anni;
 - anzianità di esercizio della professione di pescatore o acquacoltore: 0,5 per ogni anno per un massimo di 10 anni;

- ordine cronologico di presentazione della domanda, a tal fine farà fede esclusivamente la registrazione al protocollo del Comune.

5. Le assegnazioni saranno effettuate in via prioritaria ai richiedenti collocati nella sezione a), poi seguiranno quelli in sezione b), c), e d) fino ad esaurimento dei posti o dei richiedenti, secondo l'ordine occupato da ciascuno nelle rispettive sezioni.

6. In caso di parità di punteggio in graduatoria, sarà riconosciuta la priorità a chi risulta assegnatario di un unico posteggio ed in caso di ulteriore parità, l'anzianità di servizio.

ART. 8 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il Gestore redige la graduatoria di cui all'art. 7 e provvede a comunicare all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'assegnazione del posto barca. Entro i successivi 30 giorni, gli assegnatari dovranno presentare la sottoelencata documentazione:

- per l'unità navale apposita polizza di assicurazione a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, per un ammontare non inferiore a €_500.000,00;
- ricevuta di pagamento per l'intero importo della tariffa annua stabilita con provvedimento della Giunta Comunale per ciascuna tipologia del posto barca.

2. Il termine di cui innanzi è perentorio: in caso di inadempienza il richiedente decade dal diritto e la concessione verrà assegnata ad altro richiedente, scorrendo l'ordine della lista di attesa.

3. La concessione, che sarà rilasciata dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle attività svolte dal Settore Attività Produttive, dovrà contenere:

- a) il numero e le caratteristiche dello spazio concesso;
- b) l'importo della tassa di concessione;
- c) le caratteristiche dell'imbarcazione occupante lo spazio;
- d) le prescrizioni da osservare nell'utilizzo dello spazio e delle attrezzature nell'ambito portuale;

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Ad ogni concessionario sarà consegnato da parte del Gestore apposito contrassegno riportante il numero della concessione, dell'ormeggio e la scadenza. Tale contrassegno dovrà essere esibito alle richieste delle Autorità di Vigilanza.

2. Ciascun utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione relativa all'istanza e non potrà fruire che del posto a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove

all'interno del porto peschereccio, se non per comprovati casi di emergenza o necessità impellenti in materia di sicurezza e, comunque, per un periodo non superiore a 24 ore. In ogni caso deve essere data contestuale comunicazione all'Amministrazione e al Gestore.

3. La concessione del posto barca è personale; ne è vietata la cessione sia a titolo gratuito che oneroso, anche se temporanea, a terzi. La cessione del posto a terzi comporta la revoca della concessione.

4. Il concessionario deve ormeggiare esclusivamente l'unità navale per la quale è stata rilasciata la concessione. Ogni variazione, di unità navale sopra descritto, deve essere preventivamente comunicata al Gestore che informerà l'Amministrazione che provvederà alla conseguente modifica dell'autorizzazione.

5. Il concessionario è direttamente responsabile verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della concessione.

6. Il Concessionario solleva l'Amministrazione ed il Gestore da ogni reclamo e/o controversie, anche giudiziaria, che può conseguire dalle attività svolte all'interno delle aree date in concessione.

7. Il concessionario deve mantenere in perfetto stato le opere e riparare immediatamente qualsiasi danno verificatosi alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto della concessione nonché a rispettare le leggi e i regolamenti in materia di Polizia Idraulica.

8. Le unità navali devono essere ormeggiate in modo che non possano disormeggiarsi accidentalmente, né rimanere incagliate sui pali con conseguente pericolo di affondamento.

9. In caso di affondamento dell'unità navale, il concessionario deve provvedere immediatamente a rimetterla a galla. Qualora non venisse prontamente provveduto o comunque entro il termine assegnato dal Gestore in accordo con l'Amministrazione, si procederà alla revoca della concessione assegnata e alla rimozione coatta dell'unità navale, disposta con ordinanza del Sindaco e con spese a carico del concessionario. Le presenti disposizioni valgono anche per eventuali attrezzi o materiali presenti sulle banchine..

10. Tutte le operazioni di carico e scarico dei prodotti della pesca e/o degli attrezzi dovranno essere eseguite adottando accorgimenti atti ad evitare che la banchina e le aree pertinenti aperte al pubblico rimangano imbrattati o danneggiati.

11. I rifiuti di bordo devono essere depositati, senza ritardo, negli appositi cassonetti a terra e non abbandonati sulla banchina, nelle aree portuali o in acqua.

12. Durante le operazioni di carico e scarico delle merci, l'accesso agli ormeggi deve essere lasciato libero per consentire la circolazione, nonché è fatto obbligo di adottare le

precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali.

13. Al termine di tutte le operazioni di carico e scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati e depositati negli appositi spazi o comunque rimossi dalle aree comuni aperte al pubblico.

14. I pescatori concessionari degli ormeggi possono usare l'area della banchina in corrispondenza dell'attraccano l'imbarcazione per l'appoggio momentaneo delle attrezzature da pesca, senza compromettere il passaggio e l'uso della banchina da parte degli altri pescatori che ugualmente dispongono di posto barca nella banchina, fermo restando la necessità di lasciare libero il passaggio lungo tutta la banchina portuale.

15. Eventuali carichi sporgenti dalle unità navali, soprattutto eventuali pertinenze di bordo dei pescherecci, dovranno essere adeguatamente segnalati.

16. Le unità navali devono essere ormeggiate in modo da non costituire pericolo o intralcio alla navigazione o all'ormeggio.

17. Il concessionario dovrà consentire il libero accesso agli attracchi e ai posti barca da parte del personale delle Autorità preposte ai controlli o da imprese da questi indicate per lo svolgimento delle funzioni inerenti la polizia idraulica e per l'esecuzione di lavori atti a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione.

18. L'Amministrazione, su indicazione del Gestore, per necessità connesse a situazioni contingenti o durature di sicurezza portuale, polizia, o altri motivi di pubblico interesse, di viabilità o per altri imprevedibili motivi o in base a disposizioni impartite dalle autorità portuali, può modificare, revocare, sospendere la concessione senza che il concessionario abbia diritto a indennizzi, risarcimenti o compensi risarcitori.

19. Al fine di non arrecare danno alle strutture portuali, le unità navali con scafo in ferro devono essere dotate di puntali, parabordi fissi di gomma o materiale plastico o cordame.

20. Le unità navali abilitate alla pesca marittima costiera devono essere in possesso della licenza di pesca rilasciata dall'Autorità preposta (Ministero per le Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura).

21. I pescherecci dovranno essere muniti di adatti ripari sugli orifizi esterni per lo scarico di acque reflue e di altri liquidi, in modo tale da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o in acqua o su altri natanti, in sintonia con l'art. 68 del regolamento per la navigazione marittima.

22. Le unità navali, per ottenere la concessione, devono essere iscritte, qualora previsto dalla normativa vigente, nei registri tenuti dagli Enti competenti per la Navigazione

Marittima e per la Navigazione Interna, nonché possedere le autorizzazioni eventualmente prescritte dal vigente regolamento di navigazione.

23. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano integrale applicazione le norme di Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 10 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purchè in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio della concessione **e contemporaneo trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio della pesca professionale o di acquacoltura**, quando il titolare si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare della concessione da almeno cinque anni;
- b) abbia cessato l'attività per pensionamento lavorativo;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali
- d) il subentrante sia un componente del proprio nucleo familiare

2. In tal caso sia il cedente che il subentrante ne dovranno dare comunicazione al Gestore producendo la documentazione attestante le suddette condizioni, anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà al fine di provvedere alla modifica della concessione da parte dell'Amministrazione.

3. In caso di morte o di inabilità permanente del titolare, le concessioni possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni e dietro autorizzazione dell'Amministrazione, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti ad apposito ruolo di cui all'art. 13 della L.R: 63/93 ed in possesso dei requisiti previsti.

4. Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entro il termine stabilito e la licenza o l'autorizzazione non siano state trasferite, le stesse verranno revocate.

5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuiti altra concessione e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 11 – VARIAZIONI DEI POSTI DI ORMEGGIO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per motivi di sicurezza, di manutenzione della banchina, avverse condizioni meteorologiche, modifiche del piano di ormeggi o altre cause di forza maggiore.

ART. 12 – RINUNCIA

1. In caso di rinuncia, l'assegnatario non potrà chiedere il rimborso della somma versata, né cedere ad altri la concessione ottenuta che rientrerà nella disponibilità dell'Amministrazione e sarà riassegnata secondo le procedure del presente regolamento.

2. In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.

3. Nel caso di non assegnazione del posto barca per ritardato versamento, potrà essere richiesto il rimborso della somma versata, fatto salvo il caso previsto dall'art. 12.

ART. 13 – REVOCA

1. La concessione potrà essere revocata con provvedimento motivato nei seguenti casi:

a) Per mancato utilizzo dello spazio per un periodo superiore a sei mesi, ad eccezione dei casi preventivamente segnalati ed autorizzati;

b) Per omesso versamento della tariffa di concessione prima della scadenza annua;

c) Per la perdita del possesso del natante senza provvedere alla sua sostituzione;

d) Per la perdita del requisito professionale di pescatore di professione o di acquacoltore, pesca marittima;

e) Per inosservanza delle prescrizioni fissate nella concessione, per utilizzo improprio dello spazio;

f) Per revoca della concessione demaniale dell'area da parte della Regione Veneto;

g) Per gravi e ripetute violazioni delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, deposito e trattamento dei rifiuti ed esercizio abusivo della pesca professionale, tale da ledere all'immagine del Comune di Porto Tolle per comportamenti non rispondenti a quanto stabilito dal Codice di Navigazione

2. Quando si verifica uno dei casi suindicati, il Gestore in collaborazione con l'Amministrazione ne dà comunicazione al concessionario, fissando un termine entro il quale l'interessato può presentare le proprie deduzioni.

ART. 14 – ORMEGGIO LIBERO

1. E' riservato un ormeggio libero, individuato nell'approdo _____, per i casi di urgenza e/o emergenza, nel quale possono stazionare a titolo gratuito unità navali, secondo modalità e criteri che saranno determinati con ordinanza del Sindaco.

ART. 15 – ORMEGGIO PER NASTRO TRASPORTATORE

1. Nella parte iniziale della banchina in prossimità dello scivolo di alaggio è prevista la posa di un impianto di nastro trasportatore.

2. L'impianto è a servizio di tutti i pescatori per lo scarico del prodotto pescato;

3. L'impianto sarà realizzato a cura e spese di un operatore privato o del Gestore, individuato con provvedimento della Giunta Municipale, al quale sarà assegnato in concessione l'area, nel rispetto del presente provvedimento e delle vigenti disposizioni in materia edilizia, igienico sanitaria, di navigazione e viabilità.

ART. 16 – DIVIETI

1. E' vietato l'ormeggio nel porto peschereccio a coloro che non sono titolari di concessione, ancorché vi siano spazi liberi non assegnati, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, comma 2).

2. E' vietato l'uso di segnalatori a più note, nonché l'uso improprio dei segnalatori stessi.

3. E' vietato l'accesso allo specchio acqueo in concessione al Comune, nonché l'attracco alle banchine ed ai pontili, senza preventiva autorizzazione delle Autorità comunali, ad eccezione dei casi previsti nel precedente articolo 9, comma 2) .

4. E' vietato a chiunque ingombrare l'area di ormeggio con attrezzature di qualsiasi genere, con merci pericolose, rifiuti o con materiali sfusi.

5. E' vietato ormeggiare unità navali senza la preventiva autorizzazione del Gestore. In caso di ormeggio abusivo, l'unità navale sarà rimossa coattivamente da parte del Gestore previa Ordinanza Sindacale. Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al contravventore o all'obbligato in solido.

6. E' vietato lasciare depositato sull'area portuale di transito pubblico le merci facilmente infiammabili o nocive per l'ambiente durante la notte e il giorno, tranne il caso in cui il deposito avvenga in località diversa appositamente destinata allo scopo.

7. eventuali depositi temporanei dovranno essere ad una distanza superiore a ml 4,00 dall'unghia dell'argine sinistro del Po di Gnocca, lato porto.

8. Non sono soggetti a divieto i mezzi dell'Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO – e quelli di Ditte operanti per suo conto, in tal caso previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

La pulizia dell'arginatura prospiciente l'area portuale (relativamente alla scarpata lato porto) sarà a carico del Concessionario che dovrà altresì garantire il transito sulla sommità arginale dei mezzi che eseguono le periodiche operazioni di taglio della vegetazione liberamente nascente sulle arginature del fiume Po per conto di AIPO.

ART. 17 – OBBLIGHI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Tutte le attrezzature ad uso comune (nastri trasportatori, carrelli elevatori, ecc...) utilizzati all'interno dell'area portuale devono essere conformi al D.Lgs. 17 del 27.01.2010 ed utilizzate secondo quanto previsto dal D.Lgs 81 del 09.04.2008.

Tutte le operazioni di sbarco e movimentazione del pescato dovranno rispettare le norme in materia di igiene per la produzione primaria previsti all'Allegato I° del Reg. CE 852/2004, dal cap. II° Allegato III° al Reg. CE 853 /2004 provvedendo alla notifica all'autorità competente per lo sbarco della pesca come previsto al punto 4 del cap. II° dell'allegato III° al Reg. CE 853/2004.

ART. 18 – SANZIONI

1. Chiunque contravvenga alle norme del presente regolamento, fatto salvo le violazioni al codice della navigazione e ai relativi regolamenti di esecuzione, nonché ad altre normative vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 516,00 euro.

2. A norma della L. 689/81, l'autorità competente è il Comune di Porto Tolle.

ART.19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione, ai sensi del TUEL approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente regolamento.